REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

previe consultazioni in seno al Comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Procedura

1. Nel novembre 1983, in seguito a una domanda presentata dall'Italia, stato membro il cui mercato assorbe quasi tutta l'esportazione di solfato di rame iugoslavo nella Comunità, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale [2] un avviso di riapertura della procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia.

2. La domanda suddetta conteneva elementi di prova relativi al fatto che, anche dopo l'istituzione nel marzo 1983 di un dazio antidumping del 19,5 % con regolamento (CEE) n. 486/83 del Consiglio [3], i prezzi iugoslavi all'esportazione di solfato di rame nella Comunità, in particolare in Italia, erano stati costantemente inferiori ai prezzi ufficiali del rame grezzo, che rappresenta circa il 70 % dei costi di produzione globali del solfato di rame. Si sosteneva quindi che detti prezzi all'esportazione non coprivano i costi di produzione e che pertanto il dumping era proseguito con ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.

3. La decisione 84/404/CEE della Commissione [4] ha confermato tali affermazioni ed è risultato un margine di dumping del 61 %. Inoltre, in base agli elementi di cui la Commissione disponeva all'epoca del riesame, è stato calcolato che, per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping, sarebbe stato necessario applicare un dazio antidumping del 53 %, nonché un dazio sul prezzo minimo per evitare eventuali evasioni. Il livello del dazio ad valorem e di quello sul prezzo minimo è stato determinato in base al prezzo di vendita che l'industria comunitaria avrebbe potuto praticare per coprire integralmente i costi di produzione e ricavare un margine di profitto del 5 %.

4. In seguito alle discussioni svoltesi in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [5], nel 1984, con la decisione 84/404/CEE, la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi offerto dagli esportatori interessati, e con regolamento (CEE) n. 2333/84 [6] ha abrogato il regolamento (CEE) n. 486/83 che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia.

B. Violazione dell'impegno

5. Avendo ricevuto, nel 1985, dall'industria comunitaria una denuncia nella quale si affermava che il solfato di rame iugoslavo veniva nuovamente importato nella Comunità a prezzi che arrecavano notevole pregiudizio, denuncia suffragata peraltro da dati statistici ufficiali su quantitativi e prezzi, la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2176/84, ha chiesto agli esportatori iugoslavi di rendere noto le loro osservazioni. In base a tali osservazioni e alle informazioni regolarmente fornitele dagli esportatori iugoslavi, la Commissione ha potuto concludere che l'impegno sui prezzi è stato violato sostanzialmente e costantemente nel periodo aprile-giugno 1985, vale a dire nei mesi in cui annualmente le vendite di solfato di rame nella Comunità, effettuate su base stagionale, raggiungono la massima entità.

C. Riapertura

6. La Commissione, in tali circostanze, ritiene giustificata una ulteriore indagine ed ha pertanto riaperto l'inchiesta.

D. Misure da adottare

7. In base agli elementi di prova disponibili e in considerazione del fatto che, dopo l'accettazione dell'impegno nel 1984, un altro produttore comunitario ha interrotto la propria attività, la Commissione ritiene che gli esportatori di solfato di rame originario della Iugoslavia non abbiano più diritto all'esenzione dal dazio antidumping e ha concluso che è nell'interesse della Comunità istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia.

---

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. C 301 dell'8. 11. 1983, pag. 2.
[3] GU n. L 55 del 2. 3. 1983, pag. 4.
[4] GU n. L 215, dell'11. 8. 1984, pag. 16.
[5] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
[6] GU n. L 215 dell'11. 8. 1984, pag. 1.

E. **Aliquota del dazio**

8. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2176/84, l'importo del dazio deve essere pari al più elevato dei due valori rappresentati rispettivamente dall'aliquota stabilita sulla base dei fatti accertati prima dell'accettazione dell'impegno, vale a dire il 53 %, e dalla differenza fra 600 ECU e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, praticato nei confronti del primo importatore dello stato membro interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame di cui alla sottovoce ex 28.38 A/II, della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Iugoslavia.

2. L'importo del dazio è pari al più elevato dei due valori rappresentati rispettivamente dal 53 % del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e dalla differenza fra 600 ECU e il prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

3. Si applicano i provvedimenti in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione